CITTA' DI RACALE
Provincia di Lecce

SETTORE O2
Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

ORIGINALE

N°. 127 data 16/11/2021 del Registro di Settore

N°. 808 data 23/11/2021 del Registro Generale

OGGETTO:	Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO CHE
- in qualità di Responsabile del Settore II "Servizi Finanziari", giusto Decreto Sindacale n°20 del 23/12/2020, di conferimento funzioni ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 107 del DLgs.n°267/2000, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause d'incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- il vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni ex art.147, c.4 D. Lgs. 267/2000;
- il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) triennio 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n°130 del 30/07/2021;
- la deliberazione di C.C. n°22 del 31/05/2021 con cui è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2021 – 2023, nel quale tra le spese di personale sono comprese le risorse per la contrattazione decentrata;

PREMESSO CHE
- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti; la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, che all'art. 67 ha profondamente modificato la disciplina per la determinazione e la gestione del fondo per le risorse decentrate, suddiviso in:
  - Risorse stabili che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - Risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- per la quantificazione delle risorse stabili non vi sono margini di apprezzamento discrezionale, e quindi devono essere costituite con una determinazione del responsabile, mentre per la parte variabile che è rimessa alle scelte discrezionali delle amministrazioni, occorre che la Giunta decida con una specifica deliberazione;

VISTI:
- l'art. 67, comma 1, del nuovo CCNL 21/5/2018, il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo*

consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
-l'art. 67, comma 2, del nuovo contratto, il quale stabilisce che l'unico importo consolidato di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- come previsto alla lett. b) "*di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*";
- come previsto alla lett. c) "*dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*

TENUTO CONTO
- che l'art.23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*";
- che pertanto, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopracitate disposizioni, e che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del salario accessorio per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:
"*La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione Controllo Veneto delibera n. 263/2016).*
- La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente all'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).
- La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'Organo di revisione.
- La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RICHIAMATO l'art. 33 del D.L. 34/2019 (cosiddetto "*Decreto Crescita*") che, al co. 2, ultimo

periodo testualmente recita: "2*. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*.";

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" attuativo del co. 2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019" che in premessa ribadisce che: "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"

CONSIDERATO CHE
- per la determinazione di tale valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;
- il MEF-RGS, con parere prot. 179877 del 1° settembre 2020, ha chiarito come ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento sia necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione decentrata integrativa. Secondo tale approccio, dodici cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno e, pertanto, il numero totale dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie rapportato a 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma, ferma restando la necessità di parametrare il numero dei cedolini del personale in regime di tempo parziale (in ragione della percentuale di *part-time* contrattualmente prevista). Tale procedura definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento sia in diminuzione, pur garantendo la salvaguardia del limite del fondo 2016;

RILEVATO CHE in conformità alla suddetta circolare si è proceduto:
- alla comparazione del trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2021, rappresentato dalla somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), con quello del 2016;
- al calcolo del personale in servizio al 31.12.2018 raffrontato con quello 2021 (comprensivo delle assunzioni previste con il nuovo PTFP 2021/2023 approvato con atto di G.C.n°152 del 17/09/2021), da cui si evince che le cessazioni di personale sono state superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (anno 2018 = n.39,39 dipendenti in servizio; anno 2021 = n.31,39 dipendenti in servizio) e pertanto il limite iniziale del fondo del trattamento accessorio è fatto salvo in quanto non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatisi in vigenza dell'art. 33 del citato D. L. 34/2019, come da allegato B;

RICORDATO CHE:
- ai fini della determinazione dell'importo del Fondo 2021 per la verifica del limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017, dovranno essere esclusi gli l'incrementi previsti dal CCNL del 21/05/2018, come già precisato nella dichiarazione congiunta n. 5, in successive sentenze della Corte dei Conti sia a Sezioni Riunite che nella Sezione Autonomie, e in ultimo, a definitiva conferma, dall' art. 11 del d.l. 135/2018;
- vi sono voci retributive relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art.23,

comma 2 del D.Lgs.75/2017, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

RICHIAMATA altresì, la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, il quale ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n°185 del 12/11/2021 con la quale sono stati forniti indicazioni al Presidente della Delegazione Trattante in ordine alla contrattazione decentrata 2021 e si è stabilito di non incrementare la parte variabile del fondo per esigenze di contenimento della spesa del personale;

PRESO ATTO CHE
- l'ammontare dell'importo unico consolidato (IUC), come certificato dal Revisore dei conti, determinato ai sensi dell'art.67, comma 1 del CCNL del 21.5.2018, è pari ad Euro 114.791,37 (importo depurato da una decurtazione permanente pari ad Euro 72.431,00), importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- il fondo per le posizioni organizzative attualmente vigenti è stimato in Euro 84.074,36 incrementato, ai sensi dell'art.11-bis D.L. 135/2018 , per l'anno 2020 e successivi con deliberazione di Giunta comunale n°84 del 17/12/2020 di Euro 34.074,36 ;
- il fondo per il Lavoro Straordinario anno 2021, viene quantificato in Euro 14.000,00 come negli esercizi precedenti, in quanto trattasi di importo "congelato";

DATO ATTO CHE il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) parte giuridica per il triennio 2019-2021- annuale 2019 (parte economica) è stato sottoscritto in data 27 dicembre 2019;

RITENUTO, pertanto, necessario costituire il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopraccitate e secondo il CCNL 21 maggio 2018;

DATO ATTO CHE
nella parte stabile del fondo sono state inserite:

- Differenziali della PEO pari ad Euro 4.491,28 *(risorsa stabile esclusa dal limite)*
- Incremento di €. 83,20 su base annua per dipendente pari a Euro 3.161,60 *(risorsa stabile esclusa dal limite;*
- Somma corrispondente alle R.I.A. e agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio anni precedenti, compresa la quota di tredicesima mensilità, pari a complessivi Euro 13.620,62 *(risorsa stabile soggetta la limite);*

che nella parte variabile sono state inseriti:

- Frazione di RIA anno in corso (importi una tantum corrispondenti alla frazione RIA di cui al comma 2, lett. b) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione + rateo 13^ mensilità) pari ad Euro 850,04 *(risorsa variabile soggetta al limite)*
- Economie fondo straordinario confluite pari ad Euro 3.121,10 *(risorsa variabile non soggetta al limite);*
- Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. K), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) pari ad Euro 38.323,75 *(risorsa variabile non soggetta al limite)*;
- Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.27 CCNL 14/9/2000, relative a compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli, pari ad Euro 43.218,70 (*risorsa variabile non soggetta al limite*);

DATO ATTO CHE gli incrementi di parte stabile per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 (€ 3.161,60 + € 4.491,28) non sono

assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/201, come chiarito dalla Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n.19/SEZAUT/2018/QMIG deposita il 18 ottobre 2018;

DATO ATTO altresì che gli incrementi:

- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018 pari ad Euro 3.121,10,

- per specifiche disposizioni di legge di cui Euro 38.323,75 ai sensi ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 ed Euro 43.218,70 per compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - art.27,CCNL 14/9/2000,

incidenti sul totale del fondo de quo per Euro 84.663,55 sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa e consolidato orientamento della Corte dei Conti;

RILEVATO CHE si rende necessario applicare una decurtazione per rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2007, come da prospetto allegato B, per un importo complessivo di Euro 14.153,66 di cui:

- € 13.620,62 *(risorsa stabile soggetta la limite)*
- € 533,04 *(risorsa variabile soggetta al limite);*

TENUTO CONTO CHE il Fondo per le risorse decentrate 2021, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art.1, c. 557, L. n. 296/2006;

DATO ATTO CHE prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art.40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa";*

RITENUTO pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, in esecuzione del nuovo CCNL Enti Locali del 21.05.2018, nell'ammontare complessivo pari ad Euro 114.791,37 dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017 come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO sulla proposta del presente atto, la certificazione da parte dell'organo di revisione, come prescritto dal punto 5.2 del Principio contabile applicato concernenti la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n.25/2012 e come raccomandato nuovamente dalla Corte dei Conti;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. – Testo Unico Enti Locali;
- il CCDI normativo per il triennio 2019/2021 – annuale 2019 (parte economica) siglato in data 27 dicembre 2019;
- i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Regioni – Enti Locali;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Per quanto in premessa

DETERMINA

1. di costituire ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo

risorse decentrate per l'anno 2021 nell'ammontare complessivo pari ad € 114.791,37 di cui all'allegato A, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017;

2. di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

3. dare altresì atto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 e dell'art.23 del D.Lg.vo n. 75/2017;

4. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, allegato C;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU.;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella dedicata sezione: Amministrazione trasparente, "*Personale*", "*Contrattazione integrativa*", ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

7. di rendere noto che ai sensi della L. 241/90 responsabile del procedimento è la scrivente Responsabile di Settore.

IL RESPONSABILE
dott.ssa Alessandra RIZZO

Determinazione

Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dott.ssa Alessandra Rizzo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Racale, lì lì 23/11/2021

Il responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alessandra Rizzo

In data …….…… l'originale della presente determinazione viene trasmessa all'ufficio Segreteria per essere collazionata nel Registro Generale delle Determinazioni (R.G.) ed inserita nella raccolta degli originali delle stesse.
Copia della presente determinazione viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza:

- al sindaco;
- al Responsabile del Servizio Finanziario
- all'ufficio Segreteria

Racale, lì **……**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ALESSANDRA RIZZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Racale, lì lì 23/11/2021

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessandra Rizzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente determinazione è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ……..

23/11/2021…… e per 15 giorni consecutivi.

Racale, lì 23/11/2021

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Anna Baglivo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

ALLEGATO 1

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. A)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - *(ART. 67 C.1 CCNL 2018)* - Come certificato dall'organo di revisione contabile **(imponibile)**	186.905,37
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. *(SOLO ENTI CON DIRIGENZA)*	0,00
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) (ART. 67, C. 2, LETT. A) - (non imponibile)	3.161,60
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 67, C. 2, LETT. B)-(non imponibile)	4.491,28
(4) R.I.A. E ASSEGNI *AD PERSONAM* NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (ART.67, C.2, LETT. C) **(imponibile)** *	13.620,62
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE *(ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)*	0,00
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	0,00
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	0,00
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	0,00
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI - ART.23 COMMA 2 - DLGS 75/2017 **	13.620,62
(10) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015 (€ 46.812,00 pareggio bilancio 2011 - € 25.619,00 consolidamento decurtazione)	72.431,00
TOTALE RISORSE STABILI	**122.127,25**
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)*	0,00
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - *(ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)*	0,00
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - *(ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)*	0,00
(15) MESSI NOTIFICATORI - *(ART. 54, CCNL 14.9.2000)*	0,00
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - *(ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)*	0,00
(17) COMPENSI *UNA TANTUM* (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO *(ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)* - **(imponibile)**	850,04
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE *(ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)*	0,00
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI ***	533,04
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	**317,00**
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - *(ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)*	0,00
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - *(ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)*	0,00
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - *(ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)*	38.323,75
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, *ECC.* - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)*	0,00
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - *(ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)*	3.121,10
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - *(ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)*	0,00
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - *(ART. 27, CCNL 14/9/2000)*	43.218,70
(26) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - *(ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)*	0,00
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	**84.663,55**
TOTALE RISORSE VARIABILI	**84.980,55**
TOTALE	**207.107,80**

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO ANNO 2020	**114.791,37**
(+) FONDO P. O. FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA) + LAVORO STRAORDINARIO	**98.074,46**
(-) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-bis, D.L. 135/2018	**34.074,46**
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	**178.791,37**

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO	**178.791,37**
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. *(SOLO ENTI CON DIRIGENZA)*	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO	**178.791,37**
	LIMITE OK

* L'importo viene incrementato di € 7.815,21 + € 519,48 per RIA e Assegno ad personam cessati anno 2020.

** Decurtazione Fondo di Euro 13.620,62 + Euro 533,04 per un totale complessivo di Euro 14.153,66

VERIFICA DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23, C. 2, D.LGS. 75/2017 - ALLEGATO B

NOTA BENE: COMPILARE SOLO LE CELLE A SFONDO GIALLO E INSERIRE I VALORI SENZA SEGNO PIU' O MENO

VOCI DA CONSIDERARE		2016		2021	
		PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DEI LIVELLI	+	203.850,52		293.692,46	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DIRIGENTE	+	0,00		0,00	
VARIAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (+/-)	+ / -	0,00		0,00	
TOTALE			203.850,52		293.692,46
VOCI ESCLUSE DAL LIMITE EX ART. 23, C. 2 - PERSONALE DEI LIVELLI	-	16.628,15		92.316,43	
RIDUZIONE PERMANENTE + ULTERIORI DECURTAZIONI ART.23	-	72.431,00		72.431,00	
INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11, D.L. 135/2018	-			0,00	
TOTALE			114.791,37		128.945,03
AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	+		50.000,00		84.074,46
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-bis, D.L. 135/2018	-			*	34.074,46
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO COMUNALE	+		0,00		0,00
ASSEGNO AD PERSONAM PER INCARICATI EX ART. 90 E ART. 110, TUEL	+		0,00		0,00
LAVORO STRAORDINARIO	+		14.000,00		14.000,00
ALTRE	+		0,00		0,00
VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO 2016 E IMPORTO SOGGETTO A LIMITE			178.791,37		192.945,03
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)					
LIMITE 2016 ADEGUATO AI SENSI DELL'ART. 33, D.L. 34/2019			178.791,37		
EVENTUALE DECURTAZIONE NEL CASO IN CUI IL FONDO SIA SUPERIORE AL NUOVO LIMITE					14.153,66

ADEGUAMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ART. 33, D.L. 34/2019

VOCI DA CONSIDERARE		2018		2021	
TOTALE DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE DEI LIVELLI	+		114.791,37		114.791,37
AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	+		50.000,00		50.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			**164.791,37**		**164.791,37**
NUMERO DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO (*)		39,39		31,39	
VALORE MEDIO PRO CAPITE DELLE RISORSE DA CONTRATTAZIONE E P.O.			4.183,58		
TOTALE COMPLESSIVO RICALCOLATO PER TENERE CONTO DELLA MEDIA PROCAPITE					**131.322,70**
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019) **				**	-33.468,67

*** Con atto di G.C.n°84 del 17/12/2020 il Fondo delle Indennità di Posizione e Risultato è stato adeguato ai sensi dell'art.17 del CCNL Funzioni Locali.**

Il budget per il 2020 e successivi è stato incrementato di € 34.074,46 (da € 50.000,00 a € 84.074,46)

**** Ai sensi delL'art.33 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) il limite iniziale del Fondo del trattamento accessorio è fatto salvo in quanto non è oggetto di riduzioni poichè le cessazioni di personale sono superiori alle assunzioni di personale.**

ALLEGATO 3

COMUNE DI RACALE
PROVINCIA DI LECCE
Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Verbale n. 20 del 18 novembre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 19.35, l'Organo di Revisione dei Conti del Comune di Racale, Dott. Alessandro Buccino, Alessandro Buccino, Revisore Unico, riunito in seduta telematica con la Dott.ssa Paola D'Ambrosio, Collaboratrice,

Vista la richiesta del 16/11/2021, pervenuta via pec dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Rizzo, con allegata determinazione n. 127 del 16/11/2020 avente ad oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021 (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018.";

Visti

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. - Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali;
- il CCNL Comparto Funzioni locali del 21/05/2018;
- il CDI 2019/2021;
- lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Esaminata la Determinazione summenzionata, unitamente agli allegati;

Rilevato che:

- con deliberazione di C.C. n. 22 del 31/05/2021 è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2021 – 2023, nel quale tra le spese di personale sono comprese le risorse per la contrattazione decentrata;
- il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 viene stabilito nell'ammontare complessivo pari ad € 114.791,37 di cui all'allegato A, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017;
- il Fondo risorse decentrate 2021 rispetta l'art. 67 del CCNL 2016/2018, di disciplina della sua costituzione, nonché il Contratto Decentrato Integrativo (CDI) 2019/2021, stipulato il 26/02/2019;
- le voci fisse (progressioni orizzontali e indennità di comparto) sono state correttamente quantificati e allocate.

ALLEGATO 3

Considerato che,

pertanto, si può certificare la compatibilità finanziaria, normativa e contrattuale del Fondo risorse decentrate 2021, in quanto coerente e conforme con il bilancio comunale, con la legge, con i regolamenti e con i contratti nazionale e decentrato;

l'Organo di Revisione

ESPRIME

parere favorevole sulla determinazione n. 127 del 16/11/2020 avente ad oggetto: "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021 (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018)".

La seduta termina alle ore 21,00, previa lettura, conferma e successiva sottoscrizione del presente verbale.

L'Organo di Revisione
Dott. Alessandro Buccino